

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALDISIO**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	155
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	155
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla legge 20 luglio 1957, n. 635. (1457)	155
PRESIDENTE	155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164
DE CAPUA, <i>Relatore</i>	156, 161
CAMANGI	156, 162, 163
ALESSANDRINI	157, 161, 162
BIAGGI FRANCRANTONIO	157
BOTTONELLI	158, 160, 161
ANGELINI GIUSEPPE	158
DI NARDO	159, 161
TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	159, 160, 161, 162, 163
CURTI IVANO	161
DE PASQUALE	161
Istituzione di ricompensa per benemerenze nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo. (1658)	164
PRESIDENTE	164
BIAGIONI, <i>Relatore</i>	164
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	165

La seduta comincia alle 10,20.

CIBOTTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marconi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti all'ordine del giorno, il deputato Quintieri sostituisce il deputato Cassiani.

Discussione del disegno di legge: Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635 (1475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1457: « Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635 ».

La Commissione ricorderà che questo provvedimento originariamente fu assegnato alla II Commissione e che la nostra Commissione, il 14 ottobre, chiese che il provvedimento fosse trasferito alla sua competenza primaria.

Con l'accoglimento di questa richiesta la II Commissione ha sollevato una questione di competenza dinnanzi alla Giunta del regolamento, la quale nella sua riunione del 13 novembre 1959 ha definito la questione stessa, confermando l'assegnazione del disegno di legge alla nostra Commissione.

Il relatore, onorevole De Capua, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE CAPUA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la necessità di accelerare una politica di investimenti pubblici di notevole consistenza consiglia di esprimere parere favorevole al disegno di legge n. 1457 in discussione.

Rinviando i colleghi a quanto esposto nella relazione al disegno di legge, che ha lo scopo di anticipare la « esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, prevista dalla legge 29 luglio 1957, n. 635 », avendo già il Governo indicati i mezzi per fare fronte alla spesa necessaria, e trattandosi di opere vivamente attese dalle popolazioni interessate, mi sia permesso di sottolineare l'urgenza che tale disegno di legge venga approvato.

E passiamo subito all'esame dei singoli articoli.

A proposito dell'articolo 1, al quale peraltro sono favorevole, propongo di emendare il secondo comma all'articolo, sostituendo, alle parole « e agli enti riconosciuti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni in materia », le seguenti altre: « e agli enti che hanno già riconosciuta la competenza di provvedersi, ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in materia, subordinatamente al fatto che i comuni e le province non abbiano la possibilità di attuare dette opere ».

L'articolo 2 precisa agli enti suddetti le formalità da adempiere per ottenere di eseguire in concessione le opere programmate, di competenza dei singoli Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste:

a) presentazione delle domande nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) presentazione dei relativi progetti ai competenti organi locali del Ministero agricoltura nel termine che al Comitato dei ministri spetta di fissare;

c) termine per l'esecuzione di ogni opera, che sarà di volta in volta fissato dal competente Ministero e la cui inosservanza determinerà la decadenza dalla concessione;

d) la vigilanza della esecuzione;

e) il collaudo delle opere.

L'ultima parte del quarto comma va soppressa, in quanto l'approvazione dei progetti per la costruzione di opere igieniche è disciplinata dalla legge 30 luglio 1959, n. 595.

L'articolo 3 si riferisce al finanziamento e alle modalità delle somministrazioni delle somme finanziate.

L'articolo 4 prevede la possibilità per la Cassa depositi e prestiti di ricorrere ad anticipazioni di diversi istituti di credito da designarsi da parte del Ministero del tesoro e prevede anche la misura degli interessi e le spese accessorie da corrispondere a questi enti.

L'articolo 5 prevede le modalità del rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme anticipate, compresi gli interessi, a partire dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino all'esercizio 1964-65 compreso, con idonei stanziamenti negli stati di previsione dei competenti Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste. È anche statuito che, correlativamente, avranno luogo i rimborsi da parte della Cassa depositi e prestiti agli enti conferenti, secondo le modalità previste dall'articolo 4.

L'articolo 6 prescrive che l'incidenza percentuale degli oneri per interessi e spese accessorie agli enti, conferenti alla Cassa depositi e prestiti i fondi necessari alla realizzazione delle opere, non potrà superare la misura del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due unità. Esso prescrive anche che, per le somme somministrate direttamente dalla Cassa depositi e prestiti, di cui al precedente articolo 4, è prevista la possibilità di accreditare alla Cassa stessa un interesse del 5,80 per cento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAMANGI. Onorevoli colleghi, questo provvedimento indubbiamente avrebbe dovuto trovare la sua approvazione incondizionata nel momento in cui fu presentato, dato il suo carattere di intervento anticongiunturale. Oggi lascia, invece, perplessi circa la sua utilità, dato il ritardo con cui si procede alla sua approvazione. Credo che non sia il caso di spendere molte parole per sottolineare questo concetto e cioè che interventi di questo genere, in tanto sono efficaci, in quanto sono tempestivi. Un intervento di questo genere fatto in ritardo lascia perplessi circa la sua opportunità. Infatti, mentre un provvedimento di tale natura ha molti aspetti positivi, nei confronti di particolari situazioni di emergenza, ha, però, anche un aspetto negativo per il fatto che impegna le possi-

bilità dei futuri bilanci e, quindi, l'azione dell'esecutivo per l'avvenire. In altri termini, se noi ammettessimo pacificamente questa possibilità di impegno nel futuro come scontata fin da oggi, metteremmo il Parlamento e l'esecutivo di domani nelle condizioni di non poter più fare nulla e di doversi limitare a pagare i debiti che avremmo contratto noi oggi. Credo che questa mia riserva possa riuscire utile anche se non ho nessuna intenzione di tradurla in una proposta formale.

Vorrei, inoltre, richiamare l'attenzione dei colleghi, del relatore e, in particolar modo, del signor Ministro, sulla opportunità di modificare, eventualmente, l'articolo 3 che stabilisce che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro una somma complessiva non superiore a 80 miliardi, così ripartiti: fino a 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1959-60; fino a 46 miliardi nell'esercizio 1960-61 e fino a lire 14 miliardi nell'esercizio 1961-62.

Se vogliamo essere ottimisti questa proposta potrà diventare legge fra venti giorni, un mese, alla fine dell'anno. Ma sappiamo tutti che una utilizzazione di fondi in materia di opere pubbliche comporta un ciclo per lo meno biennale. Sappiamo che nei primi sei mesi, ammesso anche che si faccia tutto con la massima velocità, non si porranno problemi di pagamento. Per cui, questi 20 miliardi che dovrebbero essere erogati da parte della Cassa depositi e prestiti nell'esercizio 1959-60, comunque, non potrebbero essere utilizzati in questo esercizio. La cosa diventa ancora più grave se si considera che l'articolo 3 non prevede la possibilità di utilizzare successivamente fondi non utilizzati negli esercizi precedenti. Io mi permetto, perciò, di suggerire — per la migliore utilizzazione di questi fondi — di spostare di un anno i termini riguardanti la ripartizione; e cioè, cominciare dal 1960-61, anziché dal 1959-60, ed arrivare, al 1962-63.

ALESSANDRINI. Penso che questa legge sia realmente utile. Se noi diamo uno sguardo al nostro paese vediamo che in talune zone la realizzazione delle opere pubbliche non è molto rapida, mentre una maggior sveltezza di ritmo costruttivo è richiesta specie in zone depresse, e molto grandi. L'anticipare di qualche anno la realizzazione di opere pubbliche — anche se questo dovesse comportare quelle difficoltà poste in rilievo dal collega che mi ha preceduto — è una cosa, a mio avviso, comunque utile; per cui ritengo che il disegno di legge, per questo suo aspetto, debba essere varato così come è stato presentato.

Piuttosto, poiché l'articolo 3 prevede l'anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti al Tesoro di 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1959-60, si tratterà di vedere se esiste la effettiva disponibilità di questa somma, perché, se veramente si ha l'intenzione di dare il via all'esecuzione delle opere programmate, è necessario innanzitutto assicurare tale liquidità.

A proposito dell'articolo 4, devo dire che esso introduce una norma singolare con la quale si dà facoltà alla Cassa depositi e prestiti di chiedere anticipazioni di fondi per far fronte ai nuovi oneri a vari enti. Debbo anche rilevare che, così come è ora formulata la norma, la richiesta, di cui si parla, potrebbe rimanere lettera morta, in quanto non cogente.

Il secondo comma dell'articolo 4 dice: « Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con gli enti conferenti le relative convenzioni nelle quali sarà disciplinata, tra l'altro, la misura degli interessi e delle spese accessorie da corrispondere agli enti stessi ». Il primo comma dell'articolo 6 dice, invece, che l'incidenza percentuale degli oneri per la corresponsione dei compensi, per interessi e spese accessorie, non potrà superare la misura del tasso ufficiale di sconto aumentato del due per cento. A mio parere esiste quindi una contraddizione tra il secondo comma dell'articolo 4 ed il primo dell'articolo 6.

Fatte queste considerazioni, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge, perché, come ho detto all'inizio, esso tornerà certamente utile a procurare lavoro, e soprattutto ad anticipare la realizzazione delle infrastrutture in quelle zone che più ne hanno bisogno.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Prendo la parola per chiedere un chiarimento e per fare una raccomandazione.

Innanzitutto, prego l'onorevole signor Ministro di voler destinare i fondi, di cui si parla nella legge, in primo luogo al completamento di quelle opere per le quali è già stato fatto un primo stanziamento e che sono rimaste incomplete per mancanza di ulteriori finanziamenti. Vorrei conoscere il pensiero dell'onorevole Ministro su questo punto.

La mia seconda osservazione riguarda l'articolo 6. In esso si parla di un interesse del 5,80 per cento sulle somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti non provenienti dalle anticipazioni degli enti ed istituti cui al precedente articolo 4. Ora vorrei sapere da chi e come è stata stabilita questa quota. Nello stesso articolo si stabilisce

anche l'incidenza percentuale degli oneri per la corresponsione di compensi per interessi o spese accessorie da accreditarsi agli Enti che avranno anticipato fondi alla Cassa depositi e prestiti, incidenza che può arrivare alla misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 unità. Ciò mi sembra un po' elevato. Non si potrebbe eventualmente studiare una forma con la quale ridurre al minimo tale aumento?

BOTTONELLI. Anche noi riteniamo che la legge abbia la sua validità e che l'anticipazione dei lavori abbia una sua azione propulsiva, anche se, alla fine, l'ammontare degli interessi che si dovranno pagare sarà rilevante. Da questo punto di vista, quindi, noi riteniamo che la legge debba essere approvata.

Solleviamo, invece, una eccezione sul problema degli interessi da pagare. La legge permette, infatti, alla Cassa depositi e prestiti di richiedere anticipazioni a vari istituti di credito e statuisce che, in questo caso, la percentuale per interessi e spese può arrivare al tasso di sconto ufficiale aumentato di 2 unità. Noi riteniamo che questo aumento sia troppo elevato e che perciò lo si potrebbe ridurre all'1 per cento.

Delle perplessità noi abbiamo anche sul fatto di voler attingere l'intero stanziamento di 80 miliardi presso la Cassa depositi e prestiti. Infatti, noi pensiamo che, data la vasta area di lavori che la legge comprende, il suo finanziamento possa pregiudicare quello di altre opere.

Una osservazione abbiamo anche da fare sull'articolo 1. Già il relatore ha fatto sua, nella sua esposizione, la modificazione che la II Commissione ha proposto tenendo conto, evidentemente, anche delle osservazioni che noi facemmo in questa stessa sede, in altra occasione. Noi riteniamo, però, che la proposta fatta dalla II Commissione non risolva il problema nella sua interezza. In questa modifica si stabilisce di affidare in concessione le opere agli enti che hanno già riconosciuta la competenza, subordinatamente al fatto che i comuni e le provincie non abbiano la possibilità di attuare quanto previsto dal disegno di legge.

Questa dizione ci sembra alquanto elastica. Noi pensiamo che a decidere debbano essere i consigli provinciali e quelli comunali. Sicché si potrebbe usare questa espressione: « subordinatamente al fatto che comuni e provincie dichiarino ». In questo modo, ci sarebbe l'esplicita dichiarazione da parte delle pro-

vincie e dei comuni di non voler eseguire determinate opere. Noi vogliamo che ci sia questo esplicito inciso, per non intaccare la prerogativa di essere, loro, a decidere se compiere o meno le opere.

Un altro punto importante riguarda la distribuzione delle opere da costruire. Noi desideriamo che ci siano date le massime garanzie sul modo con cui tali distribuzioni saranno attuate e ciò per evitare, appunto, sperequazioni ingiustificabili. Noi chiediamo, in altri termini, che in questa operazione siano seguiti criteri obiettivi: ad esempio, reddito *pro capite*, stato di bisogno del comune, ecc.

Circa il problema dello stanziamento dei primi 20 miliardi sul bilancio 1959-60, noi chiediamo che il termine dei tre mesi cominci dal giorno successivo alla entrata in vigore della legge, in quanto si sa che i piani ed i programmi delle opere sono stati già redatti dagli enti interessati.

ANGELINI GIUSEPPE. Il mio breve intervento ha lo scopo di chiarire una situazione. Io sono marchigiano ed ho dovuto constatare che la distribuzione delle opere viene effettuata, nei comuni marchigiani aventi identica situazione economica, in base all'orientamento politico della loro amministrazione. Voglio dire che i finanziamenti vengono concessi a seconda dell'orientamento politico vigente in questa o quella amministrazione comunale. È questo il caso dei comuni di Porto San Giorgio e di Porto Sant'Elpidio. È necessario, quindi, che almeno la nostra Commissione sia informata del modo con cui vengono programmate queste opere. La cosa è tanto più attuale, in quanto, dai contatti che noi abbiamo avuto con gli uffici tecnici, ci risulta che, ad esempio, sono stati rastrellati 1 miliardo e mezzo per i finanziamenti da concedere ai vari comuni delle Marche, ma che la somma è stata, in effetti, assegnata soltanto alla città di Loreto. Mi risulta, inoltre, che i lavori sono stati assegnati in concessione ad un'unica ditta, cosa che, se da un punto di vista formale non offre rilievi di sorta, da un altro certo punto di vista suscita un certo scalpore.

Noi chiediamo che ci si renda conto del modo con cui procedono le cose. Lo abbiamo chiesto anche attraverso una interrogazione scritta presentata un mese addietro, nella quale chiedevamo come erano stati spesi questi fondi, come erano stati programmati. Ma fino ad oggi nessuna risposta ci è stata data in merito. E questo, purtroppo, non fa altro che confermare le notizie da noi attinte presso gli uffici tecnici.

Prego pertanto l'onorevole signor Ministro di volerci dare una risposta precisa su questo particolare aspetto del problema.

DI NARDO. Noi siamo d'accordo sulla sostanza del provvedimento e pertanto daremo voto favorevole. Abbiamo, ciononostante, delle preoccupazioni. Il finanziamento degli 80 miliardi da parte della Cassa depositi e prestiti pregiudica in un certo senso i comuni, specialmente quelli che hanno già appaltato le opere e che, purtroppo, attendono da anni la concessione dei finanziamenti da parte del suddetto ente. La nostra preoccupazione in merito viene ancor più rafforzata quando leggiamo nell'articolo 6 il disposto secondo cui il tasso di sconto ufficiale sarà aumentato di due unità per la corresponsione dei compensi per interessi e spese accessorie da accreditarsi agli enti che avranno anticipato i fondi. Ciò, in sostanza, ci dice chiaramente che la Cassa depositi e prestiti non potrà finanziare gli 80 miliardi senza far ricorso ad altri istituti di credito. Quindi, automaticamente la Cassa depositi e prestiti sarà nell'impossibilità di finanziare quei comuni che da anni attendono i finanziamenti per portare a termine i lavori programmati.

Un'altra breve osservazione, che, del resto, l'ha già fatta il relatore ed il collega che mi ha preceduto. Il relatore propone, inatti, un emendamento all'articolo 1 per il quale si vuole affermare il principio della precedenza alle provincie ed ai comuni nella realizzazione delle opere incluse nei programmi.

Anche noi siamo dell'avviso che la precedenza assoluta debba essere data ai comuni e alle provincie. Ci rendiamo conto, però, che i piccoli comuni non hanno, oltretutto, una organizzazione tecnica, tale da poter affrontare certi lavori ed ecco quindi che siamo per la precedenza, salvo esplicite rinunce da parte dei comuni stessi.

Non abbiamo alcuna preoccupazione, invece, per quanto riguarda gli stanziamenti dell'esercizio finanziario 1959-50, perché sappiamo che tutte queste opere sono state già inserite nel programma del Provveditorato alle opere pubbliche: vorrà dire che i 20 miliardi dell'esercizio 1959-60 diventeranno 66 nell'esercizio 1960-61.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione perché mi sembra di aver colto nelle loro parole — sia pure con qualche

diversa inflessione — un atteggiamento favorevole.

Ora vorrei ricondurre la discussione sulle linee molto semplici sulle quali si muove il provvedimento. Qual'è lo scopo che si prefigge il provvedimento in esame? Non è quello di fare dei programmi — in quanto i programmi per l'impiego totale di questi fondi sono stati già fatti circa un anno e mezzo fa dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e sono di pubblica ragione — né di modificare quello che è stato deciso, a suo tempo, dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici del Genio civile o che, comunque, è in corso di esecuzione. Informo, d'altra parte, gli onorevoli membri di questa Commissione che i programmi di cui parlo sono di pubblica ragione perché sono depositati, se non erro, presso la Camera e chiunque può chiederne copia, perché non c'è nessun motivo che non debba essere precisato l'orientamento della ripartizione di quei fondi che sono veramente cospicui. Qui si tratta solo di affrettare nel tempo l'esecuzione dei lavori stessi. Noi abbiamo ripartito la somma di 130 miliardi, assegnata con la legge n. 635 in quattro, cinque, sei anni.

È noto pure che una parte di questi lavori, anche con pagamento dilazionato, è già stata appaltata, anche se in questo caso, noi abbiamo dovuto pagare lo scotto in sede di appalto, versando gli interessi che riguardano il pagamento dilazionato.

Si è dato, però, anche il caso di lavori che non è stato possibile appaltare perché le gare sono andate deserte, in quanto non si sono trovati appaltatori disposti a fare dei lavori oggi e a percepire il relativo compenso nel 1963 o nel 1964. Il provvedimento in esame consente appunto di anticipare tutte quelle opere — strade, opere igieniche, ecc. — che non è stato possibile appaltare e mettere in esecuzione. Solo in qualche caso, infatti, è stato possibile eseguire dei lavori; si è trattato, comunque, di piccoli lotti e non di opere complete.

Le finalità economiche e sociali del provvedimento sono evidenti. Anticipare la esecuzione di queste infrastrutture vuol dire dare un colpo allo sviluppo economico e sociale, perché con ciò si dà mano a lavori di pubblico interesse, come fognature, acquedotti, ecc., i quali, altrimenti, sarebbero rinviati nel tempo.

L'onorevole Camangi ha sollevato qualche obiezione parlando della disponibilità dei fondi. La Cassa depositi e prestiti sta attraversando un momento particolarmente fe-

lice; infatti, risponde affermativamente a tutte le richieste di finanziamento di opere alle quali il mio Ministero accordò il suo contributo. Del resto, se il Ministero del bilancio ha accosentito all'approvazione di questa proposta di legge lo ha fatto a ragion veduta e direi che lo ha fatto non venendo meno a criteri di prudenza, a quei criteri di prudenza che distinguono la politica finanziaria della ragioneria generale dello Stato.

Ma oltre alle disponibilità della Cassa depositi e prestiti vi sono altre disponibilità. Vi sono i fondi presso gli Istituti di previdenza e di assistenza, dei quali è fatto cenno nella legge stessa. Non c'è, insomma, nessuna preoccupazione che questi fondi possano, in qualche modo, alterare l'equilibrio o le disponibilità per altre destinazioni.

È stata fatta una osservazione circa il tasso di sconto. Si è detto: perché noi dobbiamo pagare due unità in più per i fondi attinti presso gli istituti previdenziali e assicurativi? Nessuno più di me è disposto a limitare gli interessi. Ma qui abbiamo un *plafond* che è quello del tasso ufficiale del 5,80 per cento, ed è su questo che dobbiamo fare i conti. Gli istituti di previdenza e di assistenza non possono essere soddisfatti di un tasso di sconto solo di lire 5,80 per cento. Noi dobbiamo tener presente le finalità di questi istituti le quali verrebbero ad essere estremamente sacrificate se si desse loro un tasso di sconto così basso. Ecco il perché dell'aumento delle due unità. D'altra parte, debbo fare notare che, degli 80 miliardi, circa una quarantina verranno dati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti e perciò il maggior interesse inciderà soltanto sulla metà di detta somma e, forse, anche su meno della metà.

È stato rilevato dall'onorevole Alessandrini che anticipare l'esecuzione di queste opere, con i tempi che corrono (io non voglio fare l'inflazionista, ma sappiamo tutti qual'è l'andamento naturale, in Italia e all'estero, dei salari, del costo delle materie prime, della incidenza delle spese generali che vanno sempre crescendo) può essere sempre un affare, anche se la media del tasso di sconto debba raggiungere la cifra di lire 6,80 per cento. Ecco perché io raccomando l'approvazione di questo disegno di legge, accogliendo l'emendamento suggerito dalla II Commissione, e anche — ove voi, onorevoli colleghi siate d'accordo — quello suggerito dalla XIV Commissione.

Prima di terminare il mio intervento desidero fare presente all'onorevole Angelini che a Loreto verranno compiute altre opere,

oltre a quelle alle quali ha accennato. Io credo che l'onorevole Angelini, che si occupa di questioni marchigiane, dovesse essere lieto del risanamento operato in un centro che era stato trascurato nei secoli e che oggi viene valorizzato a scopi, non solo religiosi, ma anche turistici; il che ha la sua notevole importanza.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dei singoli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Allo scopo di accelerare l'esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a provvedere alla esecuzione anticipata delle opere stesse.

I Ministeri di cui al precedente comma possono affidare in concessione le opere incluse nei programmi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle provincie, ai comuni e agli Enti riconosciuti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ».

Il Relatore, facendo proprio l'emendamento richiesto dalla Commissione affari interni, propone di sostituire, al secondo comma, le parole: « e agli enti riconosciuti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni in materia », con le altre: « e — ove i predetti enti non ne facciano domanda entro tre mesi — agli Enti che hanno già riconosciuta la competenza ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in materia ».

BOTTONELLI. La nostra perplessità sull'articolo 1 nasce dal fatto che in realtà è pleonastico. L'articolo 9 della legge 29 luglio 1957, n. 635, dice infatti: « Gli enti consorziati, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi, onde provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge ».

Poiché esiste questo preciso articolo che dà tale facoltà agli enti, previo consenso dei comuni, che necessità c'è di richiedere una ulteriore precisazione?

TOGNI, Ministro dei lavori pubblici. Non sono d'accordo. La precisazione è necessaria per non porre il Ministero dei lavori pubblici nelle condizioni di dover chiedere alle provincie o ai comuni, che non intendono eseguire le opere, quel consenso che essi certa-

mente non darebbero mai. In altri termini, questa precisazione costituisce una garanzia del diritto del Ministero ad eseguire quelle opere necessarie che le province o i comuni non intendono eseguire.

BOTTONELLI. Ella, signor Ministro, formula in sostanza l'ipotesi che il Ministero si rivolga ai comuni o alle province per chiedere la autorizzazione ad eseguire i lavori. Questa ipotesi mi sembra assurda.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevole Bottonelli, non è il primo caso.

ALESSANDRINI. A questo punto nasce un altro interrogativo. Se noi concediamo il termine di tre mesi, bisognerà attendere la scadenza di tale termine per sapere se le province e i comuni interessati intendono eseguire i lavori.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. In questo caso sarebbe veramente un'anarchia.

CURTI IVANO. Mi sembra che stiamo facendo una cosa inutile in quanto il provvedimento, a quanto pare, riguarderebbe opere già iniziate.

ALESSANDRINI. Onorevole Curti, è stato approvato il programma, ma le opere non sono ancora iniziate.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Si potrebbe ridurre tale termine a 30 giorni.

DE PASQUALE. Le province e i comuni, se decidessimo di portare il termine a 30 giorni, sarebbero nell'impossibilità di decidere.

DI NARDO. Si potrebbe scegliere il termine di 60 giorni, che è una via di mezzo.

DE CAPUA, *Relatore*. Accedo alla sostanza della proposta dell'onorevole Di Nardo.

Per la forma, farei riferimento al termine di cui al primo comma del successivo articolo 2, ivi sostituendo, peraltro, le parole: « mesi tre », con le altre: « sessanta giorni ».

In altre parole, propongo, che il mio emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 1, di cui il Presidente ha dato lettura, venga modificato secondo la seguente nuova formulazione: « e — ove i predetti Enti non ne facciano domanda entro i termini di cui al successivo articolo 2 — agli Enti che hanno già riconosciuta la competenza ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in materia ».

PRESIDENTE. Metto, innanzi tutto, in votazione la prima parte dell'articolo, fino all'emendamento proposto dal Relatore, ossia fino alle parole: « alle province, ai comuni » comprese.

(È approvata).

Metto quindi, in votazione l'emendamento del relatore, ossia la sostituzione della restante parte dell'articolo con le parole di cui, appunto, il relatore ha dato testé lettura.

(È approvato).

Do ora lettura della formulazione che l'articolo 1 assume in base all'emendamento approvato e la metto in votazione:

« Allo scopo di accelerare l'esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a provvedere alla esecuzione anticipata delle opere stesse.

I Ministeri di cui al precedente comma possono affidare in concessione le opere incluse nei programmi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, alle province, ai comuni e — ove i predetti Enti non ne facciano domanda entro i termini di cui al successivo articolo 2 — agli Enti che hanno già riconosciuta la competenza ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in materia ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Gli Enti interessati dovranno, per ciascuna delle opere programmate, rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici e che essi intendano eseguire in concessione, rivolgere domanda allo stesso Ministero nel termine di mesi tre dalla entrata in vigore della presente legge.

Per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Comitato dei Ministri fisserà il termine entro il quale gli Enti concessionari dovranno presentare i relativi progetti ai competenti Organi locali.

Gli enti concessionari, a pena di decadenza, dovranno completare le opere di cui intraprendono la costruzione entro il termine che sarà di volta in volta fissato dal Ministero concedente.

Le opere, di cui all'articolo precedente saranno eseguite sotto la vigilanza degli Uffici periferici competenti per territorio, dopo avvenuta l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e dei dipendenti organi decentrati secondo le norme vigenti, anche in deroga alla legge 14 marzo 1958, n. 296.

I progetti esecutivi saranno compilati a cura degli Enti concessionari ai quali verrà corrisposto, per spese generali di progetta-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1959

zione, direzione e sorveglianza dei lavori, una aliquota da determinarsi dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Le opere eseguite saranno collaudate a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze ».

All'articolo 2 il relatore propone di sostituire, nel primo comma, alle parole: « mesi tre », le altre: « 60 giorni ».

ALESSANDRINI. Occorrerebbe però chiarire che, scaduto questo termine, non è tutto finito e che rimane ad altri enti la facoltà...

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Se non vado errato, l'interpretazione letterale del primo comma dell'articolo 2 è la seguente: tutti gli enti interessati presentano contemporaneamente la domanda, il termine è perentorio per tutti, il diritto di precedenza spetta alle province e ai comuni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il suddetto emendamento sostitutivo.

(*E approvato*).

Il relatore, accedendo alla richiesta della Commissione igiene e sanità, propone di sopprimere, al quarto comma, le parole: « anche in deroga alla legge 14 marzo 1958, n. 296 ».

Pongo in votazione il mantenimento di queste parole.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, che, dopo gli emendamenti già approvati, risulta così formulato:

« Gli Enti interessati dovranno, per ciascuna delle opere programmate, rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici e che essi intendano eseguire in concessione, rivolgere domanda allo stesso Ministero nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Comitato dei Ministri fisserà il termine entro il quale gli Enti concessionari dovranno presentare i relativi progetti ai competenti Organi locali.

Gli enti concessionari, a pena di decadenza, dovranno completare le opere di cui intraprendono la costruzione entro il termine che sarà di volta in volta fissato dal Ministero concedente.

Le opere di cui all'articolo precedente saranno eseguite sotto la vigilanza degli Uffici periferici competenti per territorio, dopo avvenuta l'approvazione dei progetti esecu-

tivi da parte dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e dei dipendenti organi decentrati secondo le norme vigenti.

I progetti esecutivi saranno compilati a cura degli Enti concessionari ai quali verrà corrisposto, per spese generali di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, una aliquota da determinarsi dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Le opere eseguite saranno collaudate a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze ».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Per l'attuazione di quanto disposto al precedente articolo 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro una somma complessiva non superiore a lire 80 miliardi così ripartita: fino a lire 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1959-60, fino a lire 46 miliardi nell'esercizio 1960-61 e fino a lire 14 miliardi nell'esercizio 1961-62.

Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti nei limiti di cui al precedente comma in base a determinazioni del Ministero del tesoro d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, con decreti del Ministro del tesoro, le stesse verranno stanziare in speciali capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi nei singoli esercizi finanziari in applicazione dell'articolo 2 della legge 2 luglio 1957, n. 635 ».

CAMANGI. Vorrei chiedere all'onorevole signor Ministro e all'onorevole relatore un chiarimento. Esiste la legge 29 luglio 1957, n. 635, con la quale si stabilisce una certa ripartizione di fondi nei vari, successivi esercizi finanziari. In base a questa ripartizione si ha una disponibilità di 30, 34 e 38 miliardi, rispettivamente, per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61 e 1961-62 e di 38 e 38 miliardi, rispettivamente, per i due ultimi esercizi, i cui stanziamenti, da anticipare, danno perciò un totale di 76 miliardi, e non di 80.

Nasce a questo punto, allora, una domanda: come è possibile utilizzare 80 miliardi, secondo quanto è detto nella legge, quando in effetti tale disponibilità è soltanto di 76 mi-

liardi? Inoltre, poiché negli 80 miliardi sono compresi gli interessi che dovremo pagare per l'anticipo, è evidente che noi ne potremo utilizzare ancora di meno. Comunque, anche lasciando da parte questa seconda osservazione, mi sembra che la prima sia veramente macroscopica e vada chiarita.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. La sua osservazione, onorevole Camangi, è tale che potrebbe far nascere dei dubbi notevoli. Effettivamente noi anticipiamo due esercizi finanziari. Ella dice: come è possibile arrivare all'importo di 80 miliardi se la somma effettiva è invece di 76 miliardi? Ciò è dovuto al fatto, onorevole Camangi, che la legge non solo anticipa quei due anni, ma ne anticipa 5.

PRESIDENTE. A mio parere i 20 miliardi di cui si parla nella legge potranno essere utilizzati.

CAMANGI. Non sono di questo avviso. Infatti per i primi sei mesi di attuazione della legge noi abbiamo già 30 miliardi, cui dovrebbero essere aggiunti i 20 miliardi di cui si parla; il Ministro però potrà disporre di essi soltanto quando questo provvedimento sarà approvato, cioè, nella migliore delle ipotesi, per la fine dell'anno.

Il signor Ministro, pur avendo la possibilità di utilizzare per i pagamenti correnti venti miliardi nel primo semestre del 1960, non ne avrà la necessità. Noi sappiamo infatti, per vecchia esperienza, che nella migliore delle ipotesi, per quanto si voglia fare presto, in sei mesi non si riesce ad arrivare fino ai primi pagamenti. Allora che cosa accadrà? Aumenterà il volume dei residui. Ma non basta. Dovremo pagare forti cifre di interessi che altrimenti avremmo potuto risparmiare e, non prevedendo la legge la utilizzazione dei venti miliardi non usufruiti nell'esercizio precedente, non mi meraviglierei se il Ministro si sentisse dire dai dirigenti della Cassa depositi e prestiti: questa somma non è più possibile concederla perché si sarebbe dovuta richiederla nell'esercizio precedente.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Se prendiamo in esame i passivi del mio Ministero di altri anni, in relazione al cumulo degli affari e al cumulo dei pagamenti differiti, questi residui passivi sono molto ridotti, anche se in cifra assoluta sono aumentati.

CAMANGI. Non mi preoccupo del fatto che possano aumentare i residui passivi, mi preoccupo, prima di tutto, del fatto che il Ministro dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura

siano costretti a prendere in prestito questo denaro dalla Cassa depositi e prestiti senza averne immediato bisogno, vale a dire senza avere il bisogno immediato di prelevare questo denaro per pagare mandati che non matureranno nei primi sei mesi, con l'aggravante di dover pagare anche gli interessi. In ogni modo, se non vogliamo rivoluzionare questo articolo potremmo inserirvi almeno quanto segue:

« Se i prelevamenti non sono effettuati nell'esercizio stabilito, possono essere effettuati negli esercizi successivi ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. È inutile inserire questo emendamento nella legge, poiché (a prescindere dal fatto che, dei venti miliardi, dodici o tredici si esauriscono, purtroppo, come nebbia al sole) è invalsa la abitudine, che a mio avviso è ottima, di riversare le cifre che non vengono utilizzate, su altri capitoli provvisoriamente sprovvisti di fondi.

PRESIDENTE. Con questo chiarimento credo che l'articolo possa essere approvato senza modificazioni.

CAMANGI. Il 30 giugno del prossimo anno vedremo quanti di questi miliardi saranno avanzati. Ad ogni modo non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 3:

« Per l'attuazione di quanto disposto al precedente articolo 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro una somma complessiva non superiore a lire 80 miliardi così ripartita: fino a lire 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1959-60, fino a lire 46 miliardi nell'esercizio 1960-61 e fino a lire 14 miliardi nell'esercizio 1961-62.

Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti nei limiti di cui al precedente comma, in base a determinazioni del Ministero del tesoro, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.

Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, con decreti del Ministro del tesoro, le stesse verranno stanziare in speciali capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, in aggiunta agli stanziamenti da iscriversi nei singoli esercizi finanziari in applicazione dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635 ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1959

PRESIDENTE. Do lettura e, non essendovi osservazioni ed emendamenti, pongo successivamente in votazione gli articoli 4 e 5:

ART. 4.

Per far fronte alle occorrenze di cui all'articolo precedente la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche di anticipazioni da richiedere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, al Consorzio di credito per le opere pubbliche, alle Casse di risparmio ed agli altri Enti ed Istituti di credito da designarsi dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti degli Enti ed Istituti medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con gli Enti conferenti le relative convenzioni nelle quali sarà disciplinata, tra l'altro, la misura degli interessi e delle spese accessorie da corrispondere agli Enti stessi.

(È approvato).

ART. 5.

La Cassa depositi e prestiti sarà rimborsata delle somministrazioni effettuate, compresi gli interessi, mediante l'utilizzo — a decorrere dall'esercizio 1962-63 e fino a tutto l'esercizio 1964-65 — degli stanziamenti da scrivere nei rispettivi stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Correlativamente la Cassa depositi e prestiti provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, ad effettuare i rimborsi agli Enti conferenti, secondo le modalità che saranno previste nelle convenzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

«L'incidenza percentuale degli oneri per la corresponsione dei compensi per interessi e spese accessorie da accreditarsi agli Enti che avranno anticipato fondi alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del precedente articolo 4, non potrà superare la misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 unità.

Sulle somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, non provenienti dalle anticipazioni degli Enti ed Istituti di cui al precedente articolo 4, sarà accreditato alla Cassa stessa l'interesse del 5,80 per cento».

L'onorevole Bottonelli propone di ridurre l'aumento della misura del tasso ufficiale di sconto, da due unità, ad una sola unità.

Metto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Bottonelli.

(Non è approvato).

Metto, quindi, in votazione l'articolo 6, nel suo testo originario.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di ricompense per benemerenze nel settore urbanistico e costruttivo (1658).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione di ricompense per benemerenze nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo».

Il relatore, onorevole Biagioni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIAGIONI, *Relatore*. Con questo disegno di legge il Ministero dei lavori pubblici intende creare delle benemerenze nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo. Siccome si tratta di un'attività che in questo dopo guerra si è svolta in un settore particolarmente delicato e impegnativo, ritengo che sia doveroso e giusto istituire questo tipo di ricompense. Qualcuno si è preoccupato che, con la creazione di queste ricompense, venga istituito una specie di nuovo ordine cavalleresco. In realtà non è così. Anche in Francia ogni ministero ha la possibilità di dare delle ricompense a chi le merita. D'altra parte, con l'articolo 3, questa proposta di legge conferisce un carattere di grande serietà all'assegnazione delle ricompense nominando una commissione largamente rappresentativa. Ritengo, quindi, che noi possiamo senz'altro approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede la parola, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Non essendovi osservazioni od emendamenti, do lettura e pongo successivamente in votazione i quattro articoli che compongono il disegno di legge:

ART. 1.

È istituita una ricompensa intesa a premiare coloro che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servizi o con altri rilevanti contributi, abbiano acquistato titoli di particolare benemeranza nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo in genere.

(È approvato).

ART. 2.

La ricompensa di cui al precedente articolo consiste in una medaglia d'oro, le cui caratteristiche saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le ricompense da concedersi in ogni anno non possono superare il numero di 15.

(È approvato).

ART. 3.

Le ricompense sono concesse con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere di una Commissione nominata e presieduta dal Ministro stesso e composta:

dai sottosegretari di Stato al Ministero dei lavori pubblici;

dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

da tre presidenti di Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici scelti dal Ministro;

dal direttore generale dell'A. N. A. S.;

da tre direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, scelti dal Ministro;

dal presidente del Consiglio Superiore di sanità;

dal presidente della 3ª Sezione del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti;

da un rappresentante della Direzione generale delle belle arti del Ministero della pubblica istruzione;

da due professori universitari titolari di cattedre di architettura o urbanistica, scelti dal Ministro.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

La consegna delle ricompense e dei relativi diplomi verrà effettuata in occasione di solenni ricorrenze.

(È approvato).

ART. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 250.000, si farà fronte mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento sul capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla legge 20 luglio 1957, n. 635 » (1457):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Istituzione di ricompense per benemerite nel settore urbanistico, architettonico e costruttivo » (1658):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Baroni, Beccastrini Ezio, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bianchi Gerardo, Bontade Margherita, Bottonelli, Buzzetti Primo, Cavazzini, Cervone, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, De' Cocci, De Pasquale, Di Leo, Di Nardo, Giorgi, Lombardi Giovanni, Martina Michele, Misefari, Quintieri, Sarti, Terranova e Venturini.

È in congedo:

Marconi.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO